

Comune di Affile

Provincia di Roma

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16
Data: 29-09-2012
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 2012

L'anno duemiladodici addì vintinove del mese di settembre alle ore 11:38 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Pubblica con seduta Ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome	P/A	Cognome e Nome	P/A
VIRI ERCOLE	P	MESCHINI DONATELLA	P
ALESI SANTA	P	MORICONI DIEGO	P
DE SANTIS GIANNI	P	MOSETTI PAOLO	P
DE SANTIS MARGHERITA	P	PEPERONI ANNA	P
FERRAMENTA GERARDO	A	PEPERONI LORENZO	P
FROSONI GIAMPIERO	P	PIZZELLI PIERO	P
IANNICCA AMERICO	P		

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. **VIRI ERCOLE** nella qualità di SINDACO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE . **LA TORRE PIETRO**

Il presidente, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.LGS 18 agosto 2000 n° 267 e sono qui riportati in copia.

Il Consiglio Comunale

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 10 del 22.06.2012 con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)";

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

VISTO che per l'anno 2012 la scadenza per l'approvazione dei tributi è fissata al 31.10.2012;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui

all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota ordinaria dell'imposta municipale propria è pari allo 7,6 per mille, con possibilità per i Comuni di modificare le**

aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) **ALiquota di base 7,6 per mille** aumento o diminuzione **sino 3 punti per mille.**
- 2) **ALiquota abitazione principale 4,00 per mille** aumento o diminuzione **sino a 2 punti per mille.**
- 3) **ALiquota fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00 per mille** riduzione **fino all' 1 per mille (si tratta generalmente di fabbricati classificati in categoria D/10).**
- 4) **I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALiquota ordinaria fino al 4,00 per mille** nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 "1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se

non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato", ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALiquOTA ORDINARIA FINO ALLO 3,8 PER MILLE per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più

soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli **anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a**

ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad €200,00 ;**

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune

che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le

unità immobiliari tenute a disposizione ;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "4. Le disposizioni di cui al presente

articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari."

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove e ubicata la casa coniugale."

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione

principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"

EVIDENZIATO che e **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota ordinaria dello 7,6 per mille. La quota di imposta risultante e versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate

VISTO che il bilancio di previsione è stato approvato con deliberazione del C.C. n. 11 del 22.06.2012;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come riportati in calce alla presente deliberazione;

Si procede quindi alla votazione in forma palese per alzata di mano che da il seguente esito:

presenti: n. 12 - votanti: n. 12 - voti favorevoli: n. 12 - voti contrari: n. 0

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) Di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012** :

- **ALIQUOTA ORDINARIA 7,60 PER MILLE**

- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 4,00 PER MILLE**

- **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 2,00 PER MILLE**

3) Di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta municipale Propria **anno 2012**:

a) per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al

periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

b) **la detrazione prevista alla lettera a)** e maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

c) Di demandare per quanto riguarda tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo al “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU)” adottato con propria deliberazione consiliare n.10 del 22.06.2012.

4) di considerare abitazione principale le unità immobiliari di anziani la cui residenza è nelle case di cura purchè non date in locazione o uso gratuito a parenti;

5) di considerare seconde abitazioni quelle dei residenti all’estero registrati nelle liste Aire e quindi soggetta all’aliquota del 0,76%

4) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal **1 gennaio 2012** ;

5) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE	SEGRETARIO COMUNALE
f.to VIRI ERCOLE	f.to LA TORRE PIETRO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 06-10-2012 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

SEGRETARIO COMUNALE
f.to LA TORRE PIETRO

Dalla Residenza comunale, li 06-10-2012

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-09-2012

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);

Dalla Residenza comunale, li 29-09-2012

SEGRETARIO COMUNALE
f.to LA TORRE PIETRO

Copia conforme all'originale

Dalla Residenza comunale, li 06-10-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
LA TORRE PIETRO